

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Scuola di Capitale Sociale A.p.s Ente del Terzo Settore

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Art. 1 Denominazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile,

del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente

la seguente denominazione:

“Scuola di Capitale Sociale A.p.s” Ente del Terzo Settore da ora in avanti

denominata “associazione”

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita

sezione di questo, l'acronimo "Aps" o l'indicazione di "Associazione di

“Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di-

“Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella-

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. _____

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana.

e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente-

statuto e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme

statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti

associativi o attività _____

L'associazione nasce in continuità e come frutto del "comitato promotore"

della scuola capitale sociale” che cessa le sue attività contestualmente alla nascita della presente associazione.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L’associazione ha sede attualmente in Vicchio (FI).

L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L’associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

FINALITA’ ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità ed oggetto associativo

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore, l’associazione ha l’obiettivo della promozione, divulgazione e la tutela del patrimonio culturale con lo scopo di fornire alla comunità ed ai cittadini gli strumenti e le informazioni necessarie per lo sviluppo di un’autonoma coscienza critica.

In particolar modo l’associazione *si pone come obiettivo l’organizzazione e la*

promozione di una scuola rivolta a persone adulte che abbia come scopo la formazione e l'auto formazione al saper fare, con metodi partecipativi, nei campi della cittadinanza, dell'amministrazione, dell'imprenditoria, della politica, della cultura e della diffusione dei saperi con particolare riguardo al saper affrontare i grandi temi sociali, ambientali e culturali del nostro tempo.

Sono, altresì, scopi associativi quelli di:

- creare una rete di contatti tra enti, associazioni e persone, anche allo scopo di creare dei legami di complementarietà tra una formazione sul campo ed esperienziale e le sedi attuali deputate alla formazione universitaria professionale;
- promuovere e sviluppare la formazione di educatori, insegnanti, operatori sociali, amministratori pubblici e privati, personale di aziende pubbliche e organizzazioni del terzo settore, operatori sanitari;
- promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale con particolare attenzione alla sostenibilità, all'inclusione e all'integrazione
- sviluppare e condividere un nuovo approccio alla divulgazione e alla didattica.

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

reciproca, e per prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;

g) promuovere, progettare, realizzare, organizzare e gestire o sostenere progetti di gemellaggio con altre associazioni e enti dell'UE che condividano i fini e i valori dell'Associazione;

h) in quanto afferenti alle finalità istituzionali, promuovere, progettare, organizzare e gestire attività afferenti al settore editoriale mediante ideazione, elaborazione, redazione, edizione, commercio e commercializzazione di periodici, di riviste, di testi, di estratti, di libri, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato, inclusi podcast o video lezioni. Pertanto potrà ad esempio pubblicare circolari (rivista - bollettino), atti di seminari e convegni e pubblicazione di studi e ricerche perché legati all'attività istituzionale.

–L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi.

–sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche

–attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre

–associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. _____

- A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività commerciale, produttiva ed in genere economica purché accessorie, marginale e secondaria alle finalità statutarie e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o
ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,
mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

—reti nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.——

- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

SOCI

Art. 5 – Requisiti dei Soci

fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche, che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'associazione contribuendo oltre che con la quota del socio ordinario con un conferimento annuale in denaro o in natura approvato dal consiglio direttivo.

Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

	Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.	
	Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, deliberare, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione secondo le modalità eventualmente previste da un regolamento interno e comunque entro 15 giorni dalla richiesta.	
	Tutti i soci hanno diritto di voto.	
	Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.	
	Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.	
	Art. 7 – Perdita qualifica di socio	
	La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.	
	Art. 8 – Recesso del socio	
	Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellare il socio dal Registro degli associati.	
	Art. 9 – Esclusione del socio	

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche, attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Per i soci che non rinnovano la quota associativa entro il 15 gennaio, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione

adeguatamente motivata, deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione
non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione
è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno
a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti, rimborsi, altri

	proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici	
	o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;	
	– contributi di organismi internazionali;	
	– entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.	
	Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:	
	– beni mobili ed immobili;	
	– Sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;	
	– da eventuali contributi straordinari;	
	– dagli avanzi di gestione;	
	Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono	
	chiedere la divisione delle risorse comuni.	
	I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o	
	capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita	
	dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati	
	per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini	
	perseguiti dalla associazione.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	

Art. 11 - Organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo;
3. il Collegio dei revisori – se nominato - ;
4. il Presidente;
5. il Segretario;
6. Il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- eleggere il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Revisori;
- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e

sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano o a mezzo fax e posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; _____

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione;

- e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; _____

– vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi in cui si svolgeranno le riunioni, in particolare:

– audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno partecipare;

– affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente _____
e il segretario. _____

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica.
all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente
deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

– Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- la corretta gestione e il perseguimento della sostenibilità economica anche attraverso attività di fund raising;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;

posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Svolgimento dei Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più
- luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia
- garantita la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi
- di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio
- ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la

	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi	
	audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente	
	e il segretario.	
	Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo	
	la nomina.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o	
	più membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione	
	sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	23	

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 19 – Giunta Esecutiva

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

IL TESORIERE

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 21- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

-Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento
-del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compete ogni
-sua attribuzione_____

-COLLEGIO DEI REVISORI-

Art. 23 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice

civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397

del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono

essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla

adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un

soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo

componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

L'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

Ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai

-sindaci.-

—I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento:

-procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

-fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

- operazioni sociali o su determinati affari;

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

Requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale

dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Esercizio Sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Dipendenti - Collaboratori e volontari

Art. 25 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione

può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci .

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

_Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
 _effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
 _massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo:
 _sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario._____

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

SCIOGLIMENTO

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo:

- parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore,
- settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla
- Legge, ad altri enti del Terzo settore.

-NORME FINALI-

Art. 28 – Libri associativi

-L'associazione deve tenere i seguenti libri:-

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFI UT FIRENZE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 190
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 15/12/2023 REGISTRATO IL 12/01/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000190

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90032800485 SCUOLA DI CAPITALE SOCIALE APS
ID. TELEMATICO: TZM24L000190000BB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90032800485

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROTOCOLLO 277989 DEL 28/12/2023
ADEGUAMENTO STATUTO TERZO SETTORE